

Visite mediche fiscali: ambito di applicazione

Esonero dalla reperibilità: quando è possibile

Conseguenze in caso di assenza alla visita fiscale



RAPPORTO DI LAVORO

Visite mediche fiscali: ambito di applicazione

A CHI SI RIVOLGE

**DATORE DI LAVORO**

Datori di lavoro pubblico e privato

**LAVORATORE**

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

**PROFESSIONISTA**

Consulente del lavoro o ufficio amministrativo per la richiesta di visita;
Asl attraverso i servizi medico-legali;
Inps attraverso medici iscritti per la visita effettiva.

ABSTRACT

L'Inps o il datore di lavoro possono effettuare visite di controllo per verificare l'effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute. La visita fiscale non si limita a un mero controllo della presenza al proprio domicilio del lavoratore in malattia, ma in una vera e propria verifica della sussistenza degli impedimenti fisici al lavoro.

COMMENTO

Il dipendente che si assenta dal lavoro per malattia ha l'obbligo di richiedere il certificato al proprio medico di base che, a sua volta, lo invierà all'Inps. Entro due giorni dal verificarsi della malattia, il medesimo dipendente ne dovrà poi inviare copia al datore di lavoro al fine di giustificare la sua assenza oppure in alternativa dovrà trasmettere al datore di lavoro il codice identificativo dell'invio telematico effettuato dal medico all'Inps al momento del rilascio della certificazione.

Nel corso della malattia il lavoratore può essere soggetto a diversi accertamenti sanitari, ossia le cd. visite medico-fiscali, sia per iniziativa dell'Inps, in detto caso "a campione", sia a seguito di richiesta specifica da parte del datore di lavoro.

L'[art. 5 dello Statuto dei lavoratori](#) prevede, infatti, la possibilità per il datore di lavoro di effettuare i predetti accertamenti sanitari per mezzo dell'Inps, ma vieta espressamente che sia direttamente il datore di lavoro a effettuare, anche per mezzo di un medico di propria fiducia, accertamenti sulla infermità del dipendente. Gli stessi, infatti, possono essere effettuati "soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierli quando il datore di lavoro lo richieda", cioè, solo attraverso apposite strutture sanitarie pubbliche, quali le Asl, attraverso i servizi medico-legali o, come detto, l'Inps attraverso medici iscritti in specifiche liste istituite presso il singolo Ente.

La richiesta di controllo sanitario del lavoratore in malattia va proposta in via telematica

tramite il portale Inps, al quale possono essere richieste anche più visite mediche di controllo, entro un massimo di 50. Tuttavia, l'eccessivo numero di visite di controllo richieste nei confronti di un unico lavoratore può comportare anche un risarcimento del danno in favore dello stesso, laddove il datore di lavoro ignori i risultati dei precedenti controlli che confermino la malattia del lavoratore, richiedendo ulteriori visite domiciliari. In casi analoghi a quanto appena evidenziato, infatti, la giurisprudenza della Suprema Cassazione ha ravvisato un intento persecutorio del datore di lavoro ([Cass. 19 gennaio 1999, n. 475](#)) avente lo scopo di molestare o danneggiare il lavoratore senza un valido motivo ([Cass. 15 gennaio 1990, n. 116](#)).

Se da una parte, quindi, il datore di lavoro deve rispettare le predette procedure e limiti per la richiesta dei controlli, dall'altra, il lavoratore è tenuto a essere reperibile presso l'indirizzo abituale o presso il domicilio occasionale comunicato preventivamente all'azienda e all'Inps, durante tutto il periodo di malattia, comprensivo di domeniche e giorni festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per i dipendenti privati (l'orario di reperibilità per i dipendenti pubblici è indicato nella sezione "Schemi e tabelle").

Il lavoratore è onerato, infatti, dal dovere di leale collaborazione all'effettuazione delle visite domiciliari, avendo l'obbligo di eliminare le difficoltà di ordine pratico, che potrebbero impedire al medico di accedere al luogo in cui si trova e dovendo consentire al medico l'immediato ingresso nell'abitazione.

Al contrario, il lavoratore che ha già ricevuto in giornata una visita fiscale, non ha più l'obbligo di reperibilità. Sul punto, la Cassazione (sent. n. 21/2008) ha espressamente previsto che una volta andato via il medico fiscale, il dipendente ha la possibilità di assentarsi dalla propria dimora, purché non comprometta la propria guarigione. L'abitazione non deve, infatti, costituire un luogo di forzata permanenza per il lavoratore in malattia, al quale, altrimenti, sarebbe imposto un forzato riposo quotidiano che potrebbe non essere né utile né compatibile con la malattia o con le terapie prescritte per le quali, per esempio, potrebbe essere necessario l'allontanamento dal luogo di residenza.

Al lavoratore è, invece, consentito assentarsi negli orari diversi da quelli previsti dalla visita fiscale, per riprendere a svolgere le attività quotidiane, senza tuttavia che l'uscita possa pregiudicare il recupero delle energie e il conseguente rientro al lavoro.

Se la finalità della richiesta della visita fiscale da parte del datore di lavoro è, quindi, quella di procedere ad accertamenti di carattere sanitario, ossia verificare se il lavoratore sia effettivamente o meno in malattia e se siano sussistenti effettivamente gli impedimenti fisici al lavoro, ciò non preclude al datore di lavoro di svolgere altresì accertamenti di carattere non sanitario, aventi finalità diverse.

In particolare, il datore di lavoro che intenda comprovare circostanze di fatto che dimostrino l'insussistenza della malattia o l'inidoneità di quest'ultima a determinare lo stato di incapacità lavorativa e, quindi, che giustifichi effettivamente l'assenza, può procedere anche ad altri tipi di accertamenti non sanitari, tra cui, per esempio, vi rientrano quelli compiuti da agenzie di investigazione e finalizzati all'accertamento dello svolgimento da parte del lavoratore di altra attività lavorativa durante la malattia.

Ovviamente, nei casi di controlli sanitari con esito negativo (es. il lavoratore non è presente

alla visita fiscale) si applicheranno le conseguenze che sono state descritte nell'articolo "Conseguenze in caso di assenza alla visita fiscale". Al contrario, nei casi di controlli non sanitari, si tratterà di valutare la condotta effettivamente tenuta dal lavoratore durante la malattia e l'incompatibilità con quest'ultima al fine di applicare eventualmente provvedimenti disciplinari.

SI RICORDA CHE

Il datore di lavoro è tenuto a rimborsare all'INPS, per ogni visita medica richiesta, il compenso erogato al medico, avente entità fissa pari a:

- euro 41,67 per la visita domiciliare in giorno feriale;
- euro 52,82 per la visita domiciliare in giorno festivo;
- euro 28,29 per la visita domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore;
- euro 39,61 per la visita domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore.

SCHEMI E TABELLE

Nella tabella che segue vengono riportate le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici e privati.

Fasce di reperibilità per la visita medica fiscale (comprensivo di domeniche e giorni festivi)

Settore pubblico		Settore privato	
Mattina	09.00 - 13.00	Mattina	10.00 - 12.00
Pomeriggio	15.00 - 18.00	Pomeriggio	17.00 - 19.00

RAPPORTO DI LAVORO

Esonero dalla reperibilità: quando è possibile

A CHI SI RIVOLGE

**DATORE DI LAVORO**

Datori di lavoro privato

**LAVORATORE**

Lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Sono esclusi i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps

**PROFESSIONISTA**

Non è richiesto alcun adempimento

ABSTRACT

La circolare Inps n. 95/2016 ha individuato casi di esenzione dai controlli del medico fiscale, in virtù dei quali il datore di lavoro non può fare la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare e il lavoratore non è tenuto alla reperibilità presso il proprio domicilio fiscale.

COMMENTO

Il lavoratore in malattia ha l'obbligo di reperibilità durante gli orari fissati dalla legge al fine di consentire la visita fiscale del medico dell'Inps.

Può capitare, tuttavia, che durante i medesimi orari in cui dovrebbe garantire la propria presenza presso il domicilio fiscale, il dipendente debba assentarsi. In questi casi, il lavoratore deve darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e agli organi di controllo dell'Inps, specificando i gravi motivi che lo portano all'allontanamento e fornendo documentazione idonea.

I gravi motivi, validi sia per i dipendenti del settore privato che del settore pubblico, che legittimano l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio fiscale durante le fasce di reperibilità, sono configurabili nella seguente casistica:

- 1) casi di assenza dovuta a forza maggiore;
- 2) situazioni che hanno reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove;
- 3) visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.

Alcuni esempi di gravi motivi, come individuati da prassi e giurisprudenza, possono essere correlati a visite mediche presso il proprio medico curante; cure dentistiche urgenti; necessità di recarsi in farmacia; ritiro di radiografie collegate al certificato medico.

L'Inps, con la recente [circolare 7 giugno 2016, n. 95](#), ha previsto ipotesi di totale esenzione del lavoratore dall'onere di reperibilità. In particolare, la circolare evidenziata riprende quanto indicato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute dell'[11 gennaio 2016](#), che prevede che siano esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura Sanitaria;
- b) stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Come è evidente, però, la norma, e conseguentemente la circolare, è ben lontana dal prevedere fattispecie concrete di situazioni di esonero, rimettendo ai medici curanti l'estensione della certificazione esonerante.

Occorre comunque fare attenzione. La Circolare citata ricorda come, "pur venendo meno l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo posto a carico del lavoratore nell'ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l'Inps di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa. Tale principio risulta essere in linea con il generale sistema dei controlli da parte della pubblica amministrazione al fine di garantire, pur nel pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori, la corretta gestione della spesa pubblica, secondo i precetti di cui all'[art. 97](#) della Costituzione e le correlate pronunce della giurisprudenza di rango costituzionale".

SI RICORDA CHE

L'esenzione dall'obbligo di reperibilità per il lavoratore, certamente indicata in certificato, viene, di fatto, temperata non solo dalla possibilità per l'Inps di effettuare in ogni caso controlli sulla base del principio costituzionale (art. 97 Cost.), ma anche dalla possibilità data al datore di lavoro di segnalare al medesimo Ente, mediante Pec, possibili eventi o circostanze, riguardanti lavoratori esentati, per i quali comunque si ravvisi la necessità di effettuare una verifica, spettando poi all'Ente stesso valutare se compiere o meno la verifica.

SCHEMI E TABELLE

Nella Tabella che segue vengono sintetizzate le cause che ammettono la non reperibilità presso il proprio domicilio.

Gravi motivi	<p>Deve essere data comunicazione al datore di lavoro e all'Inps di allontanamento dal domicilio fiscale ove si presenti la seguente casistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - casi di assenza dovuta a forza maggiore; - situazioni che hanno reso necessaria imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove; - visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.
Esenzione	<p>Il lavoratore è esente dal subire la richiesta di controlli fiscali e dalla reperibilità in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura Sanitaria; - stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

RAPPORTO DI LAVORO

Conseguenze in caso di assenza alla visita fiscale

A CHI SI RIVOLGE

**DATORE DI LAVORO**

Datore di lavoro pubblico e privato

**LAVORATORE**

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

**PROFESSIONISTA**

Non è richiesto alcun adempimento

ABSTRACT

L'assenza del lavoratore alla visita fiscale può comportare conseguenze sul trattamento economico erogato dall'INPS: temporanea perdita del trattamento economico, sua riduzione o totale mancato riconoscimento; e conseguenze sul piano lavorativo: sanzioni disciplinari proporzionate al comportamento tenuto, sino ad arrivare al licenziamento per giusta causa.

COMMENTO

In virtù dell'onere di reperibilità imposto al lavoratore ammalato durante le fasce di reperibilità, stante anche il dovere di leale collaborazione che deve intercorrere con il datore di lavoro, l'assenza eventuale alle visite medico-fiscali, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell'istituto previdenziale, che elargisce la relativa indennità, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa. Dal punto di vista procedurale, nei casi in cui il lavoratore risulta assente alla visita di controllo domiciliare, il medico invia comunicazione dell'assenza all'Inps che, a sua volta, comunica l'assenza al datore di lavoro.

Il medico rilascia, altresì, un avviso nel domicilio fiscale del lavoratore, con l'invito allo stesso di presentarsi alla visita per il controllo ambulatoriale (tale seconda visita non è necessaria se lo stesso riprende l'attività lavorativa). Nel caso in cui il lavoratore non si presenti, tuttavia, neppure alla successiva visita ambulatoriale, l'Inps darà nuova comunicazione al datore di lavoro e inviterà il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni, chiedendo un'eventuale successiva terza visita.

Sanzioni per assenza alla visita fiscale

Quanto alle sanzioni applicabili al lavoratore nei casi di assenza alla visita fiscale, esse si differenziano in base al soggetto che le commina.

Da parte dell'Inps, infatti, subirà la perdita temporanea del trattamento, la sua riduzione o il suo totale mancato riconoscimento in virtù del momento in cui si è verificata l'assenza del lavoratore. In questo senso, infatti, [l'art. 5, co. 14, D.L. 463/1983](#) conv. in legge n. 638/1983 stabilisce espressamente che, qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita

di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a dieci giorni; se non si presenti, invece, alla seconda visita, che può essere quella ambulatoriale, il lavoratore subirà, oltre alle predette conseguenze per 10 giorni, anche la riduzione del 50% del trattamento per l'ulteriore periodo. O ancora, se il lavoratore non si presenti neppure alla terza visita fiscale richiesta a causa delle assenze alle prime due visite, vi sarà il totale mancato riconoscimento del periodo di malattia dall'inizio sino al termine della stessa.

Da parte del datore di lavoro, invece, subirà le conseguenze espressamente previste dal Ccnl, potendo essere sanzionato, in relazione alla gravità del caso, anche con il licenziamento per giusta causa, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, che acquisisce un rilievo relativo.

Sul punto, si evidenzia che la Corte di Cassazione, con sentenza del [11 febbraio 2008, n. 3226](#), ha affermato il principio secondo cui: "la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia e può anche costituire giusta causa di licenziamento".

Se risulta certamente legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che si assenti per tre volte alle visite fiscali per malattia (di recente in tal senso si è espressa la Cassazione con [sentenza n. 64/2017](#)), per l'assenza a una o a due visite fiscali, le conseguenze potrebbero essere limitate a una mera sanzione disciplinare conservativa. Sul punto, sarà il CCNL applicato dalla società a indicarne la sanzione adeguata.

SI RICORDA CHE

Il provvedimento espulsivo del lavoratore dovuto ad assenza alle visite fiscali può essere ritenuto valido anche laddove un controllo sanitario dell'Inps confermi la malattia diagnosticata con la relativa prognosi.

SCHEMI E TABELLE

Le conseguenze in caso di assenza alla visita fiscale di controllo sono sintetizzate nella tabella che segue.

Conseguenze in caso di assenza alla visita fiscale di controllo

Assenza	Conseguenze
1° visita	Perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni
2° visita	Oltre a quanto previsto in caso di assenza alla 1° visita, riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo
3° visita	Interruzione fino al termine del periodo di malattia: mancato riconoscimento della malattia